

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

AUTOLIQUIDAZIONE 2020- 2021

Scadenza Autoliquidazione

Entro il 16 febbraio il datore di lavoro deve conteggiare e pagare il premio dell'autoliquidazione.

L'articolo 1, comma 36, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società dilettantistiche.

Autoliquidazione settore Navigazione

Anche i datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online Invio retribuzioni e calcolo del premio. Il servizio dopo aver calcolato il premio dovuto indica il numero di riferimento da riportare nel modello F24. Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il Certificato di assicurazione dell'equipaggio.

Se l'attività di navigazione viene esercitata in modo non continuativo le imprese armatrici devono comunicare nel corso dell'anno tramite gli appositi servizi online di "Armo/Disarmo-Assicurazione" le date di disarmo e riarmo.

Compensazione

Il saldo finale di autoliquidazione, se a credito, può essere utilizzato per compensare eventuali altri debiti per premi e accessori Inail, purché non iscritti a ruolo esattoriale. La compensazione può riguardare anche quanto dovuto ad altre amministrazioni o i contributi dovuti alle associazioni di categoria titolari di apposita convenzione con l'Istituto.

Non è, invece, possibile utilizzare un credito relativo a contributi associativi per pagare un premio Inail, né effettuare compensazioni tra contributi associativi.

Il datore di lavoro deve verificare presso la sede Inail l'effettiva sussistenza del credito stesso e successivamente procedere alla compensazione, attraverso la compilazione del modello F24. Il modello F24 EP, invece, non consente di operare la compensazione tra importi a credito e a debito.

Le riduzioni contributive che si applicano all'autoliquidazione 2020/2021

1. Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT)
2. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN)
3. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)
4. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT)
5. Riduzione per le imprese artigiane (PAT)
6. Riduzione per Campione d'Italia (PAT)
7. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT)
8. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT)
9. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT)

Accertamento della regolarità contributiva ai fini della riduzione contributiva

Le riduzioni di cui ai punti:

- 4. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT)
- 9. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT)

Sono condizionate al possesso del requisito della regolarità contributiva, da verificare secondo i criteri indicati all'art. 3 del decreto ministeriale 30.1.2015 (Durc Online), nonché all'assenza delle cause ostative di cui all'art. 8 del medesimo decreto, da comprovare tramite la Dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro.

Sgravi della gestione navigazione per attività di pesca oltre gli stretti e di pesca mediterranea

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti sono esonerate dal versamento dei premi per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea.

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca mediterranea beneficiano dello sgravio dei premi nel limite del 70% per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea.

Sgravio Registro Internazionale (art. 6, comma 1, d.l. n. 457/1997 conv. con modificazioni dalla legge n. 30/1998).

Le imprese armatrici per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale sono esonerate dal versamento dei premi dovuti per legge.

Le navi che effettuano viaggi di cabotaggio superiori alle cento miglia possono essere iscritte nel Registro Internazionale, come previsto dall'art. 39, comma 14 bis, della legge n. 326/2003 e usufruiscono, pertanto, del beneficio dello sgravio totale dei contributi di legge.

L'incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, congedo per maternità e paternità, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità

La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2020 che alla rata 2021.

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "7" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

Regolazione 2020 - Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2018-2019 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni 2019, inviata entro il 2 marzo 2020. La riduzione si applica alla regolazione 2020 nella misura del 6,81%. Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione "Regolazione anno 2020 Agevolazioni" con il codice 127.

Regolazione 2021 - L'applicazione della riduzione alla regolazione 2021, per l'autoliquidazione 2021/2022, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l'apposita casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni 2020 da presentare entro il 1° marzo 2021.

Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate

Alle cooperative agricole e loro consorzi di cui all'art. 2, comma 1, legge 240/1984 operanti nelle zone montane e svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% (cooperative operanti in zone montane) e del 68% (cooperative operanti in zone svantaggiate) sia alla regolazione 2020, che alla rata 2021. Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025.

Secondo la ricognizione effettuata con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'avvio del Registro nazionale per gli aiuti di Stato, i benefici in questione costituiscono aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci

Le riduzioni in questione si applicano soltanto alle PAT con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate

Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11

In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi (v. d.lgs. n. 181/2000), spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

Le stesse riduzioni si applicano, ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice nonché le specifiche retribuzioni. L'agevolazione in questione costituisce aiuto di Stato

Errori frequenti

Riduzioni presunto: per le società di persone (SAS ed SNC), molte ditte chiedono per l'anno in corso, la riduzione presunto a zero o ad un importo inferiore al minimo delle retribuzioni convenzionali;

Molte ditte presentano le retribuzioni non per tutte le voci e le PAT presenti nel codice ditta, quindi l'autoliquidazione rimane bloccata e non può essere elaborata perché non completa;

Alcune ditte distribuiscono in modo errato le retribuzioni per le varie voci presenti nella PAT;

Le ditte non artigiane che hanno assicurati soci o collaboratori familiari, devono inserire le retribuzioni aggiornate all'attuale minimo convenzionale di questi in aggiunta alle retribuzioni dei dipendenti;

Errori frequenti

Le basi di calcolo dell'autoliquidazione contengono l'importo della rata anticipata che scaturisce dai calcoli dell'autoliquidazione dell'anno precedente, utile per effettuare il calcolo della regolazione. Alcune ditte considerano invece l'importo rata anticipata anno precedente indicato nelle basi di calcolo, come l'importo effettivamente pagato, portandosi in detrazione per il calcolo della regolazione un importo sbagliato; se le ditte hanno pagato in più l'importo sarà disponibile in eccedenza, se hanno pagato in meno avranno una scopertura nell'autoliquidazione precedente;

Nel rigo delle retribuzioni complessive devono essere inserite le retribuzioni complessive comprese quelle parzialmente esenti. Nel rigo "quote parzialmente esenti" devono essere inserite soltanto le quote parzialmente esenti anche se già comprese nel primo rigo.

Alcune ditte inseriscono le retribuzioni soggette a sconto senza inserire il codice "tipo sconto" ;

Errori frequenti:

- Molte ditte dimenticano di inserire nel campo rateazione il flag su "SI" o "NO". In questo caso non è più possibile inserirlo successivamente;
- Possono usufruire dello sconto riduzione premio per le imprese artigiane L. 296/2006 per l'anno 2020 in regolazione, solo coloro che l'anno precedente hanno presentato la domanda di ammissione al beneficio barrando la casella in basso a sinistra "certifico di essere in possesso dei requisiti l. 296/2006". Alcune ditte calcolano in maniera errata lo sconto senza aver barrato la casellina nell'autoliquidazione dell'anno precedente;
- Per le ditte cessate non si può chiedere la rateazione in quattro rate;
- Le ditte inviano l'autoliquidazione più volte. In caso di invio errato di salari è opportuno che le ditte comunichino a mezzo PEC l'esatta dichiarazione salari da acquisire per sostituire l'invio precedente.

Errori frequenti:

- Se l'anno di regolazione risulta negli archivi Inail frazionato in due o più periodi, le ditte devono presentare i salari distinti per i vari periodi;
- Se l'anno di regolazione presenta un periodo in pregresso o consuntivo e un periodo in rata, la ditta deve presentare i salari soltanto per il periodo in rata e non per tutto l'anno.

RATEAZIONE ORDINARIA EX LEGE 389/89 E AUTOLIQUIDAZIONE

Poiché è prevista la facoltà di rateizzare debiti correnti il debitore ha senz'altro diritto di presentare l'istanza di rateazione prima della scadenza del pagamento, vale a dire prima del 16 febbraio 2021.

Nell'istanza deve essere indicato l'esatto importo del debito corrente e cioè del premio di autoliquidazione.

Poiché il conteggio del premio deriva dalla dichiarazione delle retribuzioni la ditta deve presentare l'istanza contestualmente o dopo la trasmissione della dichiarazione delle retribuzioni.

Se il debitore decide di presentare l'istanza di rateazione per l'intero premio di autoliquidazione nonostante avesse optato per il pagamento in quattro rate deve chiedere alla sede competente di eliminare il codice di agevolazione relativo al pagamento in quattro rate.

PUNTI DA ATTENZIONARE SULLA RATEAZIONE ORDINARIA

- L'omesso o parziale pagamento della prima rata determina l'annullamento della rateazione concessa e del piano di ammortamento
- L'omesso pagamento delle rate successive alla prima comporta la revoca
- Utilizzo della funzione di simulazione del piano di ammortamento prima di richiedere la rateazione